

Il MiSe obbliga le Cdc all'assegnazione

Assente o ferma, la Pec è d'ufficio

DI MARILISA BOMBI

In mancanza di un indirizzo Pec o in caso di indirizzo inattivo di posta elettronica certificata, lo stesso deve essere assegnato d'ufficio, da parte della competente Camera di commercio. Lo precisa, con la nota 19 febbraio 2021, prot. 46907, avente come oggetto la funzione pubblicitaria del Registro delle imprese, ai sensi dell'art.2190 c.c., il ministero dello Sviluppo economico, direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale divisione VII - Ordinamento del sistema camerale e pubblicità legale d'impresa. Nello specifico, la nota affronta per la prima volta la nuova disciplina introdotta dall'articolo 40 del d.l. semplificazioni 76/2020 e la funzione della vigilanza ministeriale rispetto a quella del Giudice del registro. Il Mise ha precisato, al riguardo, che la normativa relativa alla pubblicità dei dati si è andata negli anni stratificando e ha creato sovrapposizioni di principi, strumenti e procedure frutto anche di aggiustamenti connessi all'evoluzione dei sistemi informatici. In ultimo, l'emergenza sanitaria rende

anche difficoltosa l'applicazione delle procedure sanzionatorie legate all'obbligo di iscrizione di un indirizzo Pec. E ciò tenuto conto che l'art.37 del decreto legge n. 76/2000 prevede, in caso di inadempimento, oltre all'irrogazione di una sanzione pecuniaria, anche l'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale. È per questo motivo, sottolinea il Mise, che risultano in corso valutazioni di ordine politico orientate ad apportare aggiustamenti al quadro normativo, finalizzati a conferire alle disposizioni in argomento maggiore vigore operativo. Peraltro, ha aggiunto la Direzione, per quanto riguarda le competenze affidate al MiSe in qualità di organo vigilante sull'operato degli enti camerali, la competenza in materia di vigilanza sul Registro delle imprese affidata al MiSe (art.28, co. 1 del dlgs 300/1999) consiste nella verifica del livello e della qualità della funzione pubblicitaria che la l. 580/1993 e il dpr 581/1995 affidano alle Camere di commercio. Tale potere si esplica attraverso atti di indirizzo ed anche ispezioni aventi ad oggetto le modalità di attuazione delle procedure previste.

— © Riproduzione riservata — ■

